



Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione canoni di locazione **Anno 2010**

In attuazione di quanto disposto dalla L.n. 431/98 Art. 11 "Fondo Nazionale per Integrazione ai Canoni di Locazione", del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della G.R.T. n. 265 del 6 aprile 2009 e della determina Area AA.GG del Comune di Bibbona n. 73 del 07/05/2010,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (10 maggio 2010) , fino alla data del **20 giugno 2010**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando, dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è necessario, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di altro Stato a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza che attesti la permanenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella stessa regione (art.11 D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008);
- 2) Residenza anagrafica nel Comune di Bibbona alla data di presentazione della domanda, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3) Sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegata alla L.R.T. 20 dicembre 1996, n.96 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:
 - Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Bibbona, o nei comuni limitrofi .
E' adeguato l'alloggio la superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore ai mq. 30 per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
 - Non titolarità, ai sensi della lettera d) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/96, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il

valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto della metà.

Nucleo familiare	vani catastali
1 componente	3
2 componenti	4
3 componenti	4,50
4 componenti	5
5 componenti	6
6 componenti e oltre	7

- 4) Essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R.T. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9, con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione. Il Comune si riserva di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Nel caso in cui il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art. 56 della L. 392/78.
- 5) Essere in possesso di certificazione **ISE/ISEE** in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del Decreto Lgs. 109/98 non superiore ad € **26.587,925** i cui rispettivi valori, ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non risultino rispettivamente superiori:
- **ISE ad € 26.587,925**
 - **ISEE ad € 14.715,00** (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R.T. 570/2007)

Art. 2 - Nucleo familiare

In riferimento al D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242, e ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione. Nella domanda di partecipazione al bando dovranno comunque essere indicati:

- Il numero delle persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare,
- Il numero di minori presente nel nucleo familiare;
- Il numero dei figli a carico;
- Il numero totale dei componenti il nucleo.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito **A** e **B**, di cui al comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Ministero LL.PP. 07/06/1999, sulla base dei seguenti criteri:

FASCIA A: Valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2010 pari ad € **11.985,22** incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al **14%**.

FASCIA B: Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2010 di €. **11.985,22** e l'importo di €. **26.587,925**. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al **24%** e valore ISEE non superiore a € 14.715,00, limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

L'attestazione ISE/ISEE deve avere una scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda e deve essere calcolata con il reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF, contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod.730 o Mod.Unico) o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Mod. CUD) se non è stata presentata tale dichiarazione.

Per cui chi avesse già l'attestazione ISE/ISEE-calcolata con il reddito relativo all'anno 2008 ed ancora valida oppure quella calcolata con il reddito relativo all'anno 2009-potrà utilizzarla ai fini di questo bando.

Ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M.n. 242/2001, il Comune, prima della formulazione della graduatoria, si avvale della facoltà, di richiedere un aggiornamento delle attestazioni ISE/ISEE calcolate con il reddito relativo all'anno 2008, anche se formalmente non ancora scadute, al fine di ottenere una nuova certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2009 e riguardante i componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando comunale.Pertanto a chi presenterà una certificazione ISE/ISEE riferita all'anno 2008 è fatto obbligo, pena decadenza dalla graduatoria definitiva,produrre nuova certificazione aggiornata ai redditi 2009, entro e non oltre il 15 ottobre 2010.

La nuova certificazione ISE/ISEE sostituirà integralmente quella precedente e potrà comportare il passaggio del concorrente da una fascia all'altra della graduatoria, la rideterminazione del contributo spettante, se non addirittura la decadenza del concorrente per mancanza di requisiti reddituali e patrimoniali richiesti.

I soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale viene richiesto il contributo, o comunque ritenuto incongruo, devono allegare alla domanda espressa certificazione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, oppure devono allegare **autocertificazione circa la fonte accertabile di sostentamento**. Il valore ISE superiore a zero è ritenuto incongruo rispetto al canone quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% .

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente, in alternativa alla presentazione della documentazione, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

Art. 5 – Criteri di priorità per la collocazione di richiedenti nelle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sono collocati in graduatorie distinte secondo la fascia **A** e la fascia **B**, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti:

- 1) concorrenti inseriti nella Fascia A
- 2) concorrenti inseriti nella Fascia B

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/ISE e tenendo conto delle priorità specificate dal successivo art. 6;
- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/ISE e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone /ISE, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A

Incidenza canone/ISE dal 14/% al 25%.....	punti 1
Incidenza canone/ISE oltre il 25% fino al 35%.....	punti 2
Incidenza canone/ISE oltre il 35% fino al 50%.....	punti 3
Incidenza canone/ISE superiore al 50%.....	punti 4

Fascia B

incidenza canone/ISE dal 24% al 35%.....	punti 1
incidenza canone/ISE oltre il 35% fino al 50%.....	punti 2
incidenza canone/ISE superiore al 50%.....	punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

1. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8, comprensivi del punteggio attribuito per sfratto, che abbiano rinnovato il contratto o stipulino nuovo contratto di locazione entro tre mesi dal termine del presente bando, punti 4;

2. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidato dall'Autorità Giudiziaria)...punti 2
- b) genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico,punti 1
- c) nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico).....punti 1
- d) presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3,.....punti 1.

Il punteggio di cui alla priorità 1 non è cumulabile con i punteggi di cui alla priorità 2. I punteggi della priorità 2 non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito.

Art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

L' Ufficio Politiche Sociali del Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alla formazione delle graduatorie. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

b) Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria provvisoria è redatta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando. Detta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale di cui all'art. 8 Legge Regione Toscana n° 96/96, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di tale graduatoria.

La graduatoria definitiva è approvata dal Funzionario competente e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15gg. consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria definitiva è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale di cui all'art. 8 Legge Regione Toscana n° 96/96, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione di tale graduatoria. La Commissione Comunale di cui sopra decide sui ricorsi.

La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2010.

Art. 8 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **20 GIUGNO 2010.**

Art. 9- Entità del contributo

L'entità del contributo è determinato in rapporto all'incidenza del canone annuo 2010, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE. Il contributo è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari collocati nella fascia "A" (valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 11.985,22, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei familiari collocati nella fascia "B" (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 11.985,22 e € 26.587,925 e valore ISEE non superiore a € 14.715,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo. Per i nuclei familiari che nel 2010 hanno beneficiato dell'integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo attribuito ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

Art. 10 – Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione dell'anno 2010, ai richiedenti collocati utilmente nelle graduatorie definitive, secondo i seguenti criteri di priorità e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009:

- a- ai soggetti collocati nella Fascia A
- b- ai soggetti collocati nella fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto alla erogazione del contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

I concorrenti sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati rispettando le seguenti scadenze:

- entro il 30/09/2010 le ricevute relative al 1° semestre 2010;
- entro il 31/01/2011 le ricevute relative al 2° semestre 2010 e dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'Imposta annuale di registrazione del contratto di locazione.

Qualora, al momento della liquidazione del contributo, risultino non dimostrati i pagamenti relativi ad alcuni canoni di locazione, il contributo verrà ridotto tenendo delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

L'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcuna forma di sollecito.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi.

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune di Bibbona si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti.

Le risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno della fascia "A". La parte restante sarà ripartita, secondo criteri che l'Amministrazione stessa stabilirà, con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella fascia "B".

Art. 11 – Procedure esecutive di sfratto per morosità

Ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2004 n.240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;

2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore al momento della domanda.

Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l' **Ufficio Politiche Sociali – stanza n. 22**.

Le istanze, debitamente sottoscritte, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, devono essere presentate esclusivamente **all' Ufficio Politiche Sociali** del Comune di Bibbona, stanza n. 22, oppure spedite tramite raccomandata postale con A.R. allegando fotocopia del documento di identità. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 13 – Controlli e sanzioni

Ai sensi della D.G.R. n. 265 del 06/04/2009 gli elenchi degli aventi diritto sono inviati, con le modalità e nei termini i richiesti, agli uffici della Guardia di finanza competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art.14 – Trattamento dei dati personali sensibili

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il richiedente esprime il suo consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell' art. 6 comma 2 del D.Lgs. 109/98.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

E' individuato quale responsabile del procedimento la Sig.ra Marusca Orlandini, ai sensi della L. 11.02.2005,

Art. 16– Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e sue successive modifiche, alla L.R. 96/96, e relative norme di attuazione, alla Legge 109/98 e ai relativi Decreti di attuazione, nonché alle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06 aprile 2009.

Bibbona, 10 maggio 2010

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dr. Stefano Ulivieri